

quod antequam de eo fiat justicia, comune Ragusii solvat patrono vel patrone ipsius iperpera duodecim, qui servus et ancilla ad aliam penam quam ad mortem condemnari non possit. Et totum mobile quod habuerit, sive in domo patroni sive alibi, sit patroni vel patrone ipsius et dominus Comes et Curia, non possit super ipsis rebus pignorare vel molestare patronos.

danni a morte lo stesso schiavo, o schiava. Vogliamo che prima che venga giustiziato, il Comune paghi al padrone dello stesso, o alla padrona, dodici iperperi e lo schiavo, o schiava, non possa essere condannato ad altra pena che non sia quella di morte. E tutti i beni mobili che avesse avuto, sia nella casa del padrone, sia altrove, divengano proprietà del padrone, o della padrona, ed il Conte e la Curia, non possa sequestrare quei beni o per essi procurare noie ai padroni.

Come si vede, la responsabilità era unicamente dello schiavo; il padrone, qualora quello non fosse stato in grado di pagare, non era tenuto a farlo neppure in via sussidiaria. Se però il padrone non avesse voluto pagare, allora lo schiavo sarebbe stato fustigato pubblicamente e, potendo ciò per ragioni diverse non convenirgli, aveva il modo di impedirlo coll' offerirsi di pagare in vece sua. Se poi lo schiavo fosse stato condannato a morte, perchè colpevole d' omicidio, il padrone, a titolo d' indennizzo per la perdita che gliene sarebbe derivata, oltre a ricevere dal Comune la somma di dodici iperperi, doveva ancora essere considerato l' unico erede di diritto di tutti i suoi beni mobili. Quest' ultima disposizione, confermata del resto anche da altre, ci prova che lo schiavo poteva possedere del proprio.

Lo Statuto di Cattaro, a differenza di quello di Ragusa, mentre non si occupava dell' eventualità della morte della persona colpita, perchè la punizione di tale delitto doveva essere indipendente dalla qualità dell' autore, stabiliva invece per lo schiavo reo di aver percosso qualcuno, pene diverse, a seconda della qualità della vittima. In esso si legge (c. 119):

Si quis servus vel ancilla iniecerit manum in suum proprium dominum, aut patronam, et probatum fuerit, incidatur manus eius; si autem aliquem nobilem virum vel mulierem percusserit, bulletur in ambabus faucibus et fustigetur per totam terram; et si aliquem hominem vel femina de mediocribus, videlicet de bono populo percusserit, fustigetur tantum, et si percusserit aliquem de vulastacis <sup>(1)</sup> vel similibus sibi, solvat iperperos tres

Se uno schiavo, o schiava, avesse messo le mani addosso al proprio padrone, o padrona, e ne fosse fornita la prova, gli si tagli le mani; se avesse colpito un nobile, o una nobile, sia bollato su ambedue le guance e sia fustigato per la città; e se avesse colpito un uomo o una donna del ceto medio, ossia del popolo, sia soltanto fustigato; e se avesse colpito un « vulastacio » <sup>(1)</sup> oppure uno dei suoi simili, paghi tre iperperi di cui

<sup>(1)</sup> Questo termine comparisce diverse volte nello Statuto di Cattaro che contiene anche un capitolo (N. 125) intitolato: « De vlastacijs et linea servorum qui mittunt manus in Nobiles ». In tutti i casi esso si riferisce a persone d' origine slava, soltanto non si comprende se si tratti di schiavi di padroni slavi, oppure di slavi d' infima condizione sociale.